



**PROPOSTA DI
Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento e
didattica integrativa ai sensi dell'art. 23 della L. 30 dicembre 2010, n. 240**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 23 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, il conferimento di contratti per attività di insegnamento gratuiti o retribuiti, nei corsi di studio attivati presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti - Pescara (d'ora in avanti denominata "Università") a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, esterni all'Università nel rispetto della vigente normativa.
2. L'Università può conferire incarichi sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.
3. A tal fine il Consiglio di Amministrazione, in fase di approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio determina lo stanziamento per le spese delle attività didattiche dei Dipartimenti e/o delle Scuole per l'anno accademico successivo rispetto all'Esercizio Economico di riferimento. L'utilizzo di tali risorse è disposto tenendo conto delle esigenze espresse dalle strutture didattiche competenti. Alle risorse ricavate dal budget d'Ateneo possono aggiungersi risorse assicurate dai Dipartimenti referenti dei corsi di studio interessati e finanziamenti a ciò finalizzati provenienti da soggetti esterni. Nel caso di master e Corsi di perfezionamento le risorse destinate alle attività didattiche sono provenienti dai contributi d'iscrizione ai predetti ovvero da specifici contributi esterni finalizzati.
4. Successivamente all'approvazione dell'Offerta Formativa, lo stanziamento sarà ripartito fra le competenti strutture didattiche [Dipartimenti e/o Scuole laddove istituite], in base alle esigenze espresse.
- 5. Alla stipula dei contratti¹ provvede il Rettore, che può delegare il responsabile della competente struttura didattica [Dipartimenti o Scuole laddove istituite].**
6. Possono essere conferiti mediante la stipula di contratti di insegnamento che consistono nell'assunzione di interi insegnamenti, ovvero di loro parti o moduli – laddove previsto nei relativi Regolamenti ed Ordinamenti didattici, nonché incarichi didattici che consistono nell'assunzione di attività integrative, secondo le esigenze delle strutture didattiche competenti.
7. I contratti a titolo gratuito conferiti ex art. 23 comma 2 L. 240/2010, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, per ciascun anno accademico, il limite del 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo (al 31.12 dell'anno precedente l'inizio dell'anno accademico) in servizio presso l'Università.
8. In applicazione del presente Regolamento, possono essere affidate anche attività didattiche integrative che non sono sostitutive di parti dell'insegnamento ufficiale e non comportano per gli studenti l'acquisizione di crediti formativi aggiuntivi rispetto a quelli che competono

¹ In riferimento al contratto di affidamento degli incarichi di insegnamento si richiama la Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017 del 23/11/2017 che ha precisato che i contratti di insegnamento non partecipano del regime delle disposizioni relative alle collaborazioni coordinate e continuative in quanto trattasi di regimi speciali ex art. 23 della L. 240/2010.



all'insegnamento stesso.

Le attività didattico-integrative sono conferite con le stesse modalità con cui sono conferiti gli incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento.

I contratti per le attività didattiche integrative sono diretti ad assicurare lo svolgimento di compiti sussidiari e complementari degli insegnamenti ufficiali (cicli di sostegno, seminari, esercitazioni).

Le attività didattiche integrative – di norma non prevedono retribuzione – fatta salva specifica esigenza segnalata agli Organi di Ateneo dalle competenti strutture didattiche, in particolare nei confronti di soggetti che, per la loro comprovata esperienza professionale siano in grado di apportare significative esperienze tecniche e professionali ad integrazione dell'insegnamento ufficiale. In tale ipotesi, ovvero nel caso di specifiche esigenze, la competente struttura didattica propone l'attivazione di contratto per attività didattica integrativa proponendo la misura del compenso in applicazione del D.I. 21 luglio 2011 n. 313 e s.m.i., nonché della regolamentazione d'Ateneo al riguardo.

9. Gli incarichi di insegnamento stipulati nell'ambito dei corsi di studio delle professioni sanitarie sono, altresì, disciplinati, rispettivamente, dall'Accordo attuativo tra l'Università e la ASL Lanciano-Vasto-Chieti e dall'Accordo attuativo tra l'Università e la ASL Pescara, che disciplinano la partecipazione del personale SSR all'attività didattica nei corsi di studio della Scuola di Medicina e Scienze della Salute.

Le attività formative professionalizzanti, previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea abilitanti all'esercizio delle Professioni Sanitarie e dei Corsi di Laurea Magistrale di area sanitaria, possono essere attribuite, oltre al personale docente di ruolo anche, a titolo gratuito, mediante modalità di selezione di cui alle successive disposizioni, a personale in servizio presso Aziende e strutture del SSN convenzionate presso cui si svolge l'attività formativa dei suddetti Corsi di Studio, anche in forza del D.L. 30/12/1992 n. 502 e dei Decreti interministeriali di determinazione delle classi di Laurea delle professioni sanitarie attualmente vigenti.

Tutto quanto sopra compatibilmente con i doveri didattici, previsti dall'art. 6 della L. 240/2010, dei docenti di Ateneo, cui gli insegnamenti competono in via prioritaria nei limiti dell'impegno orario dei docenti di ruolo medesimi.

10. Ai contratti disciplinati dal presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni previste all'art. 2, comma 26 e seguenti della L. 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. Per la tipologia di incarico senza partita iva la prestazione, ai fini fiscali, è disciplinata dall'art. 50, 1° comma, lettera c-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche, per la tipologia di incarichi con partita iva la prestazione ai fini fiscali è disciplinata dall'art. 53 comma 1 del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche e dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. Fatte salve modifiche ed integrazioni che intervengono rispetto alle disposizioni indicate.

11. Il compenso da attribuire agli incarichi a titolo oneroso di cui al presente regolamento è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione nel limite delle disponibilità stanziata a bilancio ed in applicazione del D.I. 21 luglio 2011 n. 313 e s.m.i., sentito il Senato Accademico.

Art. 2 - Programmazione didattica

1. Gli uffici dell'Amministrazione Centrale (per il tramite del Settore gestione carriere docenti – in collaborazione con l'Area dirigenziale della Didattica e Ricerca) ai fini della programmazione

dell'offerta formativa per l'anno successivo – di norma entro il mese di febbraio precedente l'inizio dell'anno accademico - mette a disposizione delle competenti strutture didattiche dell'Università una tabella riepilogativa del personale docente e ricercatore dell'Ateneo, con indicazione del relativo regime di impegno, settore scientifico-disciplinare e dipartimento di afferenza.

2. La predetta tabella contiene altresì indicazione di:
 - cessazioni previste per raggiunti limiti ordinamentali di età;
 - cessazioni per dimissioni volontarie (qualora già note);
 - settori scientifico-disciplinari per i quali sono previste assunzioni;
 - limitazioni delle attività didattiche concesse per l'anno accademico di riferimento della programmazione didattica (qualora già note), oltre che quelle in corso.Gli uffici inviano, altresì, la tabella relativa al carico didattico assegnato al personale docente e ricercatore per l'a.a. precedente a quello di riferimento della programmazione didattica, con la precisazione che quest'ultimo potrebbe subire modifiche o variazioni in ragione del completo assestamento dell'offerta formativa. In tal senso sarà utile il riferimento al sistema INGRID di Ateneo.
3. Le competenti strutture didattiche, in sede di programmazione delle attività didattiche per l'anno accademico successivo, verificato il carico didattico dei docenti d'Ateneo, una volta completata l'attribuzione dei compiti didattici, ai professori di I e II fascia e ai ricercatori, secondo le specifiche modalità previste dai Regolamenti di Ateneo e dalle delibere degli Organi Accademici, deliberano, con adeguata motivazione, la necessità di ricorrere all'acquisizione di specifiche professionalità a contratto cui affidare gli incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative non ancora attribuiti, fatto salvo il rispetto dei vincoli di bilancio.
4. Il piano delle coperture degli insegnamenti e delle attività didattiche integrative da bandire deve essere inviato preventivamente all'Amministrazione Centrale, contestualmente rispetto all'approvazione dell'offerta formativa, per le verifiche necessarie relative alla copertura economica e al rispetto dei vincoli normativi sul numero di insegnamenti affidabili a livello di Università ai sensi della normativa vigente in materia;
5. Non è ammessa la stipula di contratti per l'affidamento degli insegnamenti a personale esterno nel caso in cui residui disponibilità didattica in capo al personale docente e ricercatore in servizio nell'Università, fatte salve specifiche ed eccezionali esigenze documentate che saranno vagliate dal Rettore o dal suo delegato e saranno portate all'attenzione degli Organi di Governo per la relativa determinazione in merito.

Art. 3 - Modalità di copertura degli insegnamenti

1. Le modalità di copertura degli insegnamenti e delle attività di cui in epigrafe sono:
 - a) conferimento diretto ai soggetti di cui al successivo art. 4 (ai sensi dell'art. 23, comma 1 della L. 30 dicembre 2010, n. 240). Tra i soggetti a cui poter conferire i suddetti incarichi ci sono anche i docenti in quiescenza già nei ruoli dell'Ateneo e cessati da non oltre cinque anni;
 - b) conferimento tramite procedure di valutazione comparativa, di cui al successivo art. 5 (ai sensi dell'art. 23, comma 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240);
 - c) conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama per i soggetti di cui al successivo art. 6 (ai sensi dell'art. 23, comma 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 240).

- d) conferimento diretto a docenti di altro Ateneo (professori di prima e seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato, RTD A e RTD B) (ai sensi dell'art. 23, comma 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240)². Gli incarichi a professori o ricercatori di altre università ovvero a dipendenti di pubbliche amministrazioni, possono essere attribuiti previa acquisizione del nulla osta da parte dell'Ateneo o dell'Amministrazione dell'ente di appartenenza, fatta salva la circostanza che quest'ultimo ritenga le attività didattiche liberamente esercitabili.
- e) conferimento diretto ai soggetti ai sensi dell'art. 26 L. 240/2010, per cui, in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedano l'utilizzo reciproco di lettori, l'Università può attribuire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del rispettivo Paese di origine e alla cooperazione internazionale, ricorrendo alla stipula di contratti a titolo oneroso della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni.

Gli esperti stranieri di cui al precedente comma rivestono un ruolo importante nel processo di internazionalizzazione dell'Ateneo e nei rapporti culturali tra questo e le istituzioni dei Paesi di provenienza. Oltre alla diffusione della lingua del Paese di appartenenza, i suddetti esperti ne promuovono la cultura, coordinando iniziative culturali e scientifiche. Gli incarichi didattici conferibili agli esperti stranieri riguardano attività formative aggiuntive e di supporto agli insegnamenti linguistici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, consistono di norma nello svolgimento di esercitazioni e non danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti di crediti.

Le proposte di conferimento formulate dalle competenti strutture didattiche di Ateneo saranno sottoposte al vaglio del Centro Linguistico di Ateneo.

3 Gli incarichi didattici di supporto agli insegnamenti linguistici possono essere in ogni caso conferiti – con le modalità indicate al comma 1 lettera a) del presente articolo – ad esperti in possesso di qualificata e comprovata professionalità preferibilmente di madrelingua straniera. Il Centro linguistico di Ateneo, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione, avrà cura di redigere delle specifiche linee guida relative alla qualificazione e professionalità da ritenersi adeguate per il conferimento degli incarichi di cui ai punti precedenti. Le linee guida saranno aggiornate con cadenza quinquennale.

→ ² Si intende in tal senso far riferimento in particolare al disposto di cui al D.M. 30/01/2014 "Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240", in cui le due modalità di collaborazione per lo svolgimento di attività didattica presso altro Ateneo appaiono essere riconducibili a due differenti tipologie ed in tal senso si legge:

" Art. 1. *Convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo*

1. *Per il conseguimento di finalità di interesse comune, le università possono stipulare convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, nonché per istituire, in collaborazione con atenei stranieri, corsi di studio finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo, stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri.*

2. **Le università possono, altresì, stipulare con docenti e ricercatori di atenei o centri di ricerca stranieri contratti per attività d'insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240"**

4. L'attribuzione degli incarichi di cui al presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 4 - Affidamento diretto di incarichi a esperti di elevata qualificazione

1. I contratti per attività di insegnamento di cui alla lettera a) dell'art. 3 possono essere attribuiti a titolo gratuito o oneroso a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, ai sensi dell'art. 23, comma 1 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593..

2. Alla stipula dei contratti provvede il Rettore, che può delegare il responsabile della competente struttura didattica [Dipartimenti o Scuole laddove istituite], su proposta delle competenti strutture medesime, previa verifica della congruità del curriculum scientifico e professionale da parte del Nucleo di Valutazione.

Alla trasmissione dei curricula al Nucleo di Valutazione provvedono direttamente le competenti strutture didattiche.

3. Il Nucleo di Valutazione può fissare delle linee guida relative ai requisiti il cui possesso è indice di congruità del curriculum professionale. Le linee guida saranno aggiornate con cadenza quinquennale.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono altresì essere conferiti, purché senza oneri per l'Università, anche sulla base di convenzioni con istituzioni di Ricerca diverse da quelle di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 o con enti privati.

4. Non sono sottoposti alla verifica del Nucleo di Valutazione i curricula degli esperti dipendenti istituzioni di ricerca convenzionati con l'Ateneo e di coloro che hanno già ricoperto l'ufficio di professore di prima o di seconda fascia presso l'Università o altro Ateneo italiano collocati a riposo, che al momento del conferimento dell'incarico non abbiano superato, entro l'anno accademico, il compimento del 75° anno di età.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere attribuiti ai professori di prima e seconda fascia già in servizio presso l'Ateneo o altra università italiana.

6. Nell'ambito dei Master e dei Corsi di Perfezionamento, al fine di individuare gli elementi che determinano adeguatezza del curriculum, il Nucleo di Valutazione avrà cura di redigere delle specifiche linee guida relative alla qualificazione e professionalità da ritenersi adeguate per il conferimento degli incarichi di cui ai punti precedenti. Il Coordinatore del master/del corso di perfezionamento, in aderenza alle predette linee guida, provvederà ad individuare i soggetti cui conferire gli incarichi didattici in qualità di esperti di elevata qualificazione. Alla stipula dei contratti provvede il Rettore, che può delegare il responsabile della competente struttura didattica [Dipartimenti], ovvero il Coordinatore del Master o del Corso di Perfezionamento.

Art. 5 - Attribuzione di incarichi di insegnamento e didattica integrativa tramite procedure di valutazione comparativa

1. Nel caso che in sede di programmazione didattica annuale la competente struttura didattica ne individui la motivata necessità, è possibile ricorrere all'attribuzione di incarichi di insegnamento e didattica integrativa, a titolo gratuito o oneroso, tramite procedure di valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240.2.

2. I soggetti destinatari devono essere:

- soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, in possesso di laurea magistrale, laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento.

Requisiti preferenziali sono invece il dottorato di ricerca, specializzazione medica, abilitazione scientifica ex art. 16 L. 240/2010, titolo di formazione specialistica post-laurea nella materia oggetto d'insegnamento.

- La competente struttura didattica può stabilire, altresì, profili specifici a seconda della materia d'insegnamento da bandire;

3. Nel caso di attività di insegnamento da affidare a esperti e liberi professionisti, nell'ambito di corsi di studio altamente professionalizzanti i requisiti di cui al precedente capoverso possono essere sostituiti dal possesso del titolo di laurea triennale e dall'esercizio delle relative mansioni o professioni per non meno di tre anni.

4. Per quanto concerne le professioni sanitarie, gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti a dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale purché in possesso del diploma di laurea di durata triennale o di titolo equipollente.

5. Al fine di accertare l'idonea qualificazione professionale e scientifica dei candidati rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico didattico che si intende conferire, il Dipartimento e/o la Scuola se istituita –**ove struttura delegata dal Rettore** - indice una apposita selezione, il cui bando deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione dell'insegnamento o dell'attività didattica integrativa, la tipologia di attività da svolgere ad esso/a collegate e il numero di CFU e di ore da dedicare alla didattica frontale;
- b) l'anno accademico di riferimento;
- c) il corso o i corsi di studio interessati;
- d) la/e sede/i di svolgimento dell'attività;
- e) l'ammontare del compenso (in ragione di quanto stabilito dai competenti Organi di Governo di Ateneo al fine di assicurare l'armonizzazione degli affidamenti);
- f) il periodo di svolgimento dell'incarico;
- g) l'impegno orario complessivo;
- h) i doveri del titolare dell'incarico;
- i) le modalità di presentazione della domanda e il termine di scadenza;

E' possibile che uno stesso soggetto si candidi per più incarichi didattici anche nell'ambito di diversi bandi; **nessuno può tuttavia cumulare incarichi per più di 120 ore per anno accademico. Deroghe al predetto limite possono essere autorizzate dal Rettore, ove ne ravvisi la necessità, per incarichi relativi a insegnamenti a carattere linguistico ed informatico data la trasversalità di detti insegnamenti.**

Il Presidente del Corso di studi, in sede di richiesta di attivazione della procedura di conferimento all'esterno dell'insegnamenti, potrà - con propria motivata istanza - richiedere di limitare il numero di domande che un candidato possa presentare per gli insegnamenti messi a bando relativi al proprio corso di studio;

- l) i criteri e le modalità in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei candidati;
- m) le modalità di pubblicazione della graduatoria e i termini per proporre ricorso;
- n) l'obbligo del vincitore della procedura selettiva, qualora sia dipendente di altra Pubblica Amministrazione, di produrre il nulla-osta dell'Ente di appartenenza allo svolgimento dell'incarico, ai fini della stipula del contratto, fatta salva la precisazione di cui all'art. 3 comma

1 lett. d);

- o) le ulteriori caratteristiche e requisiti per la partecipazione alla selezione, fatti salvi quelli previsti dalla legge o dal presente regolamento;
- p) clausola di prelazione a favore del personale docente e ricercatore in servizio presso l'Ateneo, nel senso che se un docente o un ricercatore di Ateneo presenta la propria candidatura l'insegnamento sarà conferito al docente e le domande dei candidati esterni rimarranno acquisite agli atti senza esito. La valutazione sarà in ogni caso posta in essere nel caso in cui più docenti in ruolo presentino la propria candidatura.

6. Al fine di conferire adeguata pubblicità alla procedura, il bando e i risultati delle selezioni saranno pubblicati sul sito web di Ateneo e sul sito istituzionale della struttura delegata. Il termine di scadenza dei bandi non deve essere inferiore a quindici giorni che, per motivate ed eccezionali esigenze collegate alla necessità didattiche, potranno essere ridotti fino a dieci. Entro il termine stabilito dal bando, gli interessati devono far pervenire alla struttura che ha bandito la selezione la domanda, completa della documentazione richiesta, secondo la procedura prevista dal bando. I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.

7. Le domande, debitamente documentate, sono valutate da Commissioni, appositamente nominate dal Responsabile della competente struttura didattica e costituite da almeno tre docenti di ruolo, di cui almeno uno afferente al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento oggetto del bando o, se non presente o disponibile, a settori scientifico-disciplinari appartenenti al medesimo macrosettore. Se nell'Ateneo non è presente il docente del macrosettore si procederà ad integrare la commissione con un docente di ruolo afferente al SSD dell'insegnamento oggetto del bando in servizio presso un altro Ateneo. Si precisa che l'indisponibilità indicata in riferimento ai docenti di ruolo dell'Università deve risultare da atto scritto da allegare al provvedimento di nomina. **La mancata osservanza di quanto suindicato comporterà l'impossibilità di procedere all'approvazione delle graduatorie.**

La Commissione dovrà valutare le candidature sulla base dei seguenti elementi:

- a) produzione scientifica;
- b) pregresse esperienze didattiche;
- c) possesso di titoli di formazione post-lauream quali dottorato di ricerca, specializzazione medica, abilitazione scientifica ex art. 16 L. 240/2010, soggiorni di studio in Italia o all'estero, tirocini, borse di studio o di ricerca, corsi di perfezionamento, master di I o II livello, iscrizione ad albi professionali e durata dell'attività professionale o di servizio;
- d) eventuale colloquio.

8. Per quanto concerne i titoli post-lauream costituiscono titoli preferenziali ai fini dell'attribuzione dell'incarico:

- il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero titolo equivalente conseguito all'estero;
- il possesso della specializzazione medica, ovvero titolo equivalente conseguito all'estero;
- l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240.
- In tal senso la Commissione riserverà un punteggio maggiore al possesso di tali titoli.

9. I predetti criteri devono essere utilizzati anche in caso di candidatura unica al fine di verificare l'idoneità della candidatura stessa.

A tale adempimento può provvedere il Consiglio della struttura didattica interessata.

10. Sarà escluso dalle procedure di selezione disciplinate dal presente regolamento il soggetto

che sia stato già titolare dell'incarico e abbia ricevuto due valutazioni negative consecutive.

11. La graduatoria di merito viene approvata, congiuntamente agli atti relativi alla procedura di selezione, dalla struttura didattica delegata che ha bandito la selezione ed è pubblicata all'albo della struttura medesima nonché nell'apposita sezione del portale web di Ateneo. Nel caso di rinuncia del primo in graduatoria o di risoluzione del contratto, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo secondo l'ordine di graduatoria. La graduatoria è valida unicamente per l'anno accademico di riferimento.

12. Nel caso in cui il Rettore non conferisca la delega la procedura sarà indetta e completata dagli Uffici dell'Amministrazione centrale.

13. Gli adempimenti relativi all'attivazione del contratto di insegnamento e di didattica integrativa saranno a carico della competente struttura didattica a meno che non si tratti di adempimenti che per loro natura debbano essere svolti a livello e-centralizzato, in tal caso, gli adempimenti rimangono in capo ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale.

Art. 6 - Attribuzione di insegnamenti a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione e ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, l'Università può attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, o utilizzando fondi donati ad hoc da soggetti privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

2. L'attribuzione dell'incarico, su proposta della Struttura didattica competente, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, che ne determina altresì il trattamento economico sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. Tale incarico con relativo curriculum sarà pubblicizzato sul sito internet dell'università, come previsto dalla normativa di riferimento.

3. La suddetta proposta deve essere analiticamente motivata con riferimento agli eccezionali contributi scientifici e/o professionali apportati dal candidato alla materia dell'incarico e al loro riconoscimento in ambito internazionale.

4. Il conferimento degli incarichi di insegnamento a esperti stranieri attribuisce loro il titolo di visiting professor per il quale si rimanda all'apposito regolamento d'Ateneo, anche per quanto attiene all'eventuale rimborso delle spese.

Art. 7 - Regime delle incompatibilità

1. I titolari degli incarichi didattici di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 possono svolgere all'esterno altre attività o funzioni purché non determinino conflitti di interessi con la loro specifica posizione all'interno dell'Università e non arrechino pregiudizio all'Ateneo.

2. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a coloro che:

- a) abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione, ovvero con un docente afferente alla struttura didattica competente alla formulazione della proposta di conferimento;
- b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) siano stati sottoposti a procedimento disciplinare all'esito del quale sia stata irrogata la sanzione della decadenza dall'impiego;

d) siano stati licenziati per motivi disciplinari, ovvero per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

3. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento sono incompatibili con le ipotesi previste dall'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.

4. I contratti disciplinati dal presente Regolamento sono incompatibili con la **contemporanea** titolarità di borse di studio per attività di ricerca post laurea conferite dall'"Università", nonché con la **contemporanea** iscrizione a scuole di specializzazione dell'"Università".

L'incompatibilità sussiste anche per coloro che **contemporaneamente** prestano servizi amministrativi – anche in via indiretta per l'"Università", e coloro che sono studenti attivi presso i Corsi di Studio afferenti alla struttura didattica che richiede il bando.

Non sussiste incompatibilità nell'ipotesi di frequenza a master e corsi di perfezionamento, TFA, PEF24, o simili fatta salva la condizione che non ricorrano ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale.

Ai fini della valutazione della contemporanea sussistenza delle cause di incompatibilità si tiene conto della data di inizio dell'anno accademico in cui deve essere reso l'insegnamento se si tratta di didattica riferita al I° semestre, del 1° febbraio se si tratta di didattica riferita al II° semestre.

5. con riferimento alla posizione di titolare di assegno di ricerca e di iscritto al corso di dottorato si fa riferimento alle incompatibilità previste negli specifici regolamenti di Ateneo.

6. La sopravvenienza di una delle situazioni di incompatibilità comporta automaticamente la revoca dell'incarico di insegnamento a decorrere dalla data di insorgenza dell'incompatibilità, fatta salva l'opzione di rinuncia alla situazione che determina incompatibilità e l'accettazione dell'incarico di insegnamento stesso. E' obbligo del docente individuato comunicare all'"Università" la sussistenza delle predette causa di inconfiribilità e/o incompatibilità anche qualora sopravvenute.

Art. 8 – Doveri e diritti dei soggetti incaricati

Anche considerata l'esperienza maturata durante l'emergenza pandemica, si precisa che l'Ateneo stabilisce di volta in volta, pubblicandole sul proprio sito nello spazio dedicato agli avvisi, le direttive concernenti le modalità di erogazione dell'attività didattica (comprensiva della didattica frontale e dei servizi agli studenti). Potranno essere previste le seguenti modalità di erogazione: quella totalmente a distanza, quella mista definita anche *blended learning* (con i docenti in presenza in aula e gli studenti che optano di frequentare l'aula mediante il sistema delle prenotazioni) e la modalità tradizionale in presenza in aula; ulteriori modalità di insegnamento saranno definite dall'Ateneo e rese note in sede di avviso di selezione o di proposta di conferimento dell'incarico.

Pertanto, nel rispetto delle suddette direttive impartite dall'Ateneo i titolari di insegnamento nell'ambito della programmazione didattica, organizzata dalla struttura competente:

a) sono tenuti a svolgere le attività formative previste dal corso, compresa la partecipazione ai Consigli del Corso senza avvalersi di sostituiti o ausiliari o assistenti;

b) sono tenuti ad osservare le modalità di svolgimento dell'incarico didattico definite dall'Ateneo con particolare riferimento alle lezioni, esercitazioni e seminari, ricevimento degli studenti, orientamento, assistenza e tutorato, programmazione e organizzazione didattica e

accertamento dell'apprendimento, partecipazione ad esami di profitto ed a esami di laurea, tenuto conto dell'organizzazione delle attività didattiche da parte della struttura competente;

c) sono tenuti a svolgere l'incarico in piena autonomia, fatto salvo il necessario coordinamento con la struttura didattica di riferimento e con il Presidente del Corso di Studi, nell'alveo delle direttive di Ateneo;

d) sono obbligati per tutto l'anno accademico a presiedere le commissioni d'esame sino al completamento della sessione straordinaria dell'anno per il quale è stato stipulato il contratto.

e) possono far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nella struttura didattica competente e nell'anno accademico di riferimento;

f) possono essere relatori di tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università;

g) sono tenuti a svolgere compiti di assistenza agli studenti ed ogni altra attività prevista dall'incarico;

h) sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi accademici, ove questo sia stabilito dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. In ogni caso non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici di cui fanno parte quando vengano trattate questioni relative all'attribuzione dei posti di ruolo, di affidamenti, nonché alla stipula dei contratti d'insegnamento previsti dal presente regolamento. Sono inoltre tenuti a partecipare alle riunioni interne stabilite dalle strutture universitarie competenti;

i) sono tenuti ad annotare nell'apposito registro delle lezioni, i dati relativi allo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti, gli argomenti trattati in lezioni frontali, attività seminariali, esercitazioni ed altre attività formative e integrative, specificandone i giorni e gli orari di svolgimento, unitamente ai giorni e orari di effettiva presenza per il tutorato e per il ricevimento degli studenti e per la partecipazione alle commissioni d'esame di profitto e quelle per il conferimento dei titoli di studio, nonché ad annotare la partecipazione ai consigli di corso di studio presso i quali svolgono attività didattica. L'autocertificazione è eseguita su appositi registri on-line le cui modalità di compilazione nonché i tempi di validazione sono stati comunicati con nota rettorale prot. 14830 del 02/03/2020 disponibile sul sito unich al link <https://www.unich.it/ateneo/organizzazione/documentazione-e-modulistica-del-personale/circolari-settore-gestione-carriere>

I registri sono consultabili dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento di afferenza, dal Presidente della Scuola ove istituita, e dal Presidente del corso di studio, i quali sono tenuti a metter in atto le opportune modalità di riscontro dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all'osservanza del relativo orario, unitamente alla regolarità degli esami di profitto e di laurea e agli orari di ricevimento.

l) sono, inoltre, tenuti a presentare al Presidente del Corso di Studio/Coordinatore una dettagliata relazione sull'attività svolta oltre le lezioni annotate sul registro;

m) sono tenuti a pubblicare il programma del corso con la modalità d'esame e i testi di riferimento, prima dell'inizio del corso stesso;

n) sono obbligati ad attenersi, con riferimento al trattamento dei dati personali degli studenti di cui verrà in possesso, alle istruzioni sul trattamento dei dati personali ad essi relative;

o) sono tenuti al rispetto degli altri obblighi previsti per i docenti di ruolo dai Regolamenti di Ateneo, ove applicabili, e al rispetto del Codice di Comportamento dell'Università.

2. Le spese accessorie sostenute dal titolare dell'incarico per l'espletamento della propria attività a favore dell'Università (quali ad esempio le spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione personale) non saranno rimborsate e rimarranno a totale carico dello stesso, fatta salva la circostanza che il contraente rinunci al compenso³, chiedendo solo il rimborso delle spese a piè di lista, comunque, nei limiti del compenso massimo da corrispondersi in ragione delle ore di didattica erogata.

3. Il contratto di diritto privato proposto per lo svolgimento delle attività didattiche anche integrative deve contenere l'indicazione:

- a) dell'anno accademico di riferimento;
- b) dell'oggetto della prestazione;
- c) dell'insegnamento ufficiale di cui si attribuisce la titolarità ovvero dell'insegnamento ufficiale nell'ambito del quale è svolto il corso integrativo;
- d) delle modalità di svolgimento dell'attività didattica;
- e) del numero di ore in cui deve essere espletata l'attività didattica;
- f) dell'inizio dell'attività e del termine entro il quale tale attività deve ritenersi conclusa;
- g) dell'attestazione della copertura finanziaria;
- h) dell'importo del compenso al netto delle ritenute a carico dell'Amministrazione [gli oneri a carico dell'amministrazione sono indicati forfettariamente];
- i) l'indicazione che l'attività didattica svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università;
- l) la dichiarazione che il collaboratore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dell'Università, con la precisazione che la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del contratto.

Il contratto è sottoscritto dal Rettore **che può delegare il responsabile della competente struttura didattica [Dipartimenti o Scuole laddove istituite]** e dal Presidente del Corso di Studio quale coordinatore della prestazione.

4. I titolari del contratto hanno diritto al compenso orario lordo fissato nel bando quale corrispettivo dell'attività didattica effettivamente svolta; a fronte dell'espletamento di un minor numero di ore, il compenso sarà decurtato proporzionalmente; nel caso di impiego di un numero di ore eventualmente maggiore, non spettano compensi ulteriori o integrativi.

Art. 9 - Durata e rinnovo

1. Gli incarichi di insegnamento –intendendo anche i contratti per le attività didattiche integrative -di cui al presente Regolamento si intendono stipulati fino alla conclusione delle sessioni straordinarie delle verifiche di apprendimento relative al corso di insegnamento, ed hanno durata massima di un anno accademico -oppure durata pari alla durata del ciclo del master o del corso di perfezionamento se si tratta di incarichi di insegnamento presso i suddetti- .

Sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta, su richiesta della struttura didattica competente, che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico.

2. Il rapporto viene sospeso in caso di maternità, paternità, adozione o affidamento per il

³ Il contratto si intenderà comunque stipulato a titolo oneroso

periodo di astensione previsto dalla normativa vigente in materia. In caso di gravidanza a rischio, documentata da idonea certificazione medica, il periodo di sospensione è incrementato degli ulteriori giorni di astensione anticipata della maternità.

In ogni caso il rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi relativi alla sede di svolgimento dell'attività indicata nel contratto.

Nei casi previsti dai commi che precedono, la sospensione del rapporto non produce effetti sulla naturale scadenza del contratto che non è utilmente prorogabile in quanto la prestazione resa oltre il limite stabilito quale scadenza del termine delle lezioni, non è configurabile all'interno della programmazione didattica dell'Ateneo.

La malattia o l'infortunio del professore a contratto comportano la sospensione del rapporto per il periodo in cui la prestazione diventa inesigibile senza che il contratto possa essere in alcun modo prorogato alla scadenza, né possa essere posticipato il periodo sopraindicato per lo svolgimento delle lezioni, salva diversa decisione del Consiglio di Corso di Studi/Coordinatore del Master/Coordinatore del Corso di Perfezionamento. Qualora la sospensione per malattia o infortunio si protragga per un periodo complessivamente superiore ad un sesto della durata prevista per lo svolgimento delle lezioni stabilita nel contratto, l'Università potrà recedere dal contratto senza preavviso alcuno.

In ogni caso tutte le ipotesi di sospensione della prestazione da parte del professore a contratto previste dal presente articolo comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte dell'Università e la conseguente rideterminazione dell'importo da corrispondere in relazione alla percentuale dell'attività svolta e all'utilità dell'Amministrazione che risulti dal rapporto del Consiglio del Corso di Studi.

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato riceva, nelle forme e nei modi individuati dalle procedure dell'Università, due valutazioni negative consecutive dalla struttura didattica sull'attività svolta, sarà escluso dalle procedure di selezione disciplinate dal presente Regolamento e relative all'anno accademico immediatamente successivo, per il medesimo settore disciplinare.

Art 10 – liquidazione del compenso

1. Alla liquidazione dei compensi, ove previsti, provvede la competente struttura didattica delegata se centro autonomo di spesa, altrimenti provvedono gli uffici finanziari dell'Amministrazione centrale.

2. La liquidazione del compenso avverrà in seguito all'attestazione del regolare svolgimento dell'attività didattica da parte del Presidente del Corso di Studio, non appena concluse le sessioni straordinarie delle verifiche di apprendimento relative al corso di insegnamento ed in seguito al compimento delle verifiche di competenza.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Presidente del Corso di Studio/Coordinatore sul regolare svolgimento del corso/incarico didattico. Per le attività didattiche rese nell'ambito di Master o Corsi di Perfezionamento l'attestazione è resa successivamente alla chiusura del Corso.

3. Il Presidente del Corso di Studio/Coordinatore del Master o Corso di perfezionamento attesta il regolare svolgimento delle attività, intendendo in tal senso comunicare:

- a) l'avvenuta consegna del registro delle lezioni e delle attività di cui al precedente articolo;
- b) il regolare svolgimento dell'incarico.

Art 11 - Risoluzione del rapporto

1. I contratti di insegnamento e per la didattica integrativa devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e tempestivamente comunicati;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento (fatta salva specifica formale opzione per l'incarico didattico);
- il docente non si attenga al calendario didattico, il programma svolto non risulti coerente con la scheda allegata alla Scheda SUA-CdS, il Docente non svolga gli esami negli appelli previsti nel Calendario Didattico di Ateneo;
- disattivazione dell'insegnamento dovuta a motivate esigenze didattiche, ivi compresa la mancata iscrizione degli studenti;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
- mutuo dissenso.

2. Nei casi di gravi inadempienze o nei casi previsti dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile, acquisita la segnalazione del Responsabile della struttura competente in materia didattica circa il mancato svolgimento del corso o le gravi inadempienze nello svolgimento delle attività previste, il Rettore provvede a comunicare al docente l'avvenuta risoluzione del Contratto. In tali ipotesi al soggetto incaricato non compete alcun compenso.

3. In caso di risoluzione anticipata del contratto per giustificato motivo il docente ha diritto al compenso spettante per l'opera effettivamente prestata in ragione delle ore svolte.

4. Nel caso in cui il docente a contratto, nell'avvio delle lezioni, constati la mancata iscrizione degli studenti al corso di cui è titolare, lo stesso è tenuto a segnalarlo tempestivamente alla struttura didattica di riferimento e ad interrompere le lezioni, dandone ampia pubblicità alla popolazione studentesca, raccordandosi in tale senso con la struttura didattica di riferimento.

Art. 12 – trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alle disposizioni di cui D. Lgs. 196/2003, come aggiornato ai sensi del D.Lsg. 101/2018, ed al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 e relative disposizioni attuative.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di candidature sono trattati, esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di affidamento degli incarichi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione per il conferimento ed in ogni caso ai fini del conferimento degli incarichi.

2. Il Docente, con la sottoscrizione del contratto, si impegna al rispetto delle istruzioni conferite dal Titolare del trattamento dei dati per quanto attiene alle modalità e prescrizioni relative al trattamento dei dati degli studenti. Le istruzioni sono consultabili sul sito dell' "Università" alla sezione "privacy". Il predetto, secondo quanto previsto dall'art. 29 del citato Regolamento (UE) 2016/679, è designato autorizzato (II livello) al trattamento dei dati personali di cui verrà



a conoscenza nell'espletamento dell'incarico assegnatogli. La designazione quale autorizzato al trattamento (II livello) decade alla cessazione dell'incarico ovvero in qualsiasi caso di risoluzione anticipata del rapporto.

Art. 13 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento sarà immediatamente esecutivo per disciplinare l'attivazione dei contratti di insegnamento dell'offerta formativa dell'anno accademico 2022/2023, ma potrà trovare applicazione anche per l'anno accademico 2021/2022 per tutte le attività che non siano ancora state iniziate, in particolare per gli insegnamenti che non siano ancora stati approvati dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione. Per tutti i contratti di insegnamento dell'offerta formativa 2021/2022 già autorizzati dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulta vigente il precedente regolamento.
2. Ai contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano i contratti, e in particolare quelle relative alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 e seguenti, nonché le disposizioni che disciplinano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia e, se compatibili, le disposizioni regolamentari interne.